

**ACCORDO DI CONGIUNTURA DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO.**

Addì 3 gennaio 1963 in Pesaro con l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nella persona del Direttore Avv. Ottavio Gheri assistito dal funzionario dell'Ufficio stesso Dott. Vittorio Murana

tra

l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav.Uff.Dott. Ing. Giuseppe Montagna anche per delega del Presidente dell'Associazione Industriali Comm. Dr.Ing. Francesco Badioli e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi;

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N. E.A.L. rappresentata dal Geom. Giampaolo Pierattoni, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;
- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dai Sigg. Giuseppe Bigonzi e Gino Alessandrini con l'assistenza del Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg. Pino Monaldi, Benito Severi, con l'assistenza del Sigg. Giacomo Mombello e Adriano Campanari della Camera Confederale del Lavoro - C.C.I.L.;

**RIAFFERMATO**

inanzi tutto dalle parti il preciso impegno di rispettare e far rispettare pienamente e lealmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria 26/7/1961 nonché il contratto integrativo provinciale 29/5/1962 per tutto il periodo della loro validità;

**CONSTATATO**

che anche nella nostra Provincia vigendo la predetta regolamentazione si verificano in alcuni periodi dell'anno fenomeni di carenza di mano

*P. Taras*

*G. Montagna*

*G. Badioli*

*W. Urbinati*

*C. Gaudenzi*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE  
LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO  
A RESOLUTION PASSED  
BY THE BOARD OF LAND  
COMMISSIONERS  
ON FEBRUARY 1, 1907  
RELATIVE TO THE  
LANDS BELONGING TO  
THE STATE OF CALIFORNIA  
AND THE LANDS BELONGING  
TO THE UNITED STATES  
WHICH ARE BEING  
OFFERED FOR SALE  
BY PUBLIC AUCTION  
ON MARCH 1, 1907

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE BOARD OF LAND COMMISSIONERS ON FEBRUARY 1, 1907, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING TO THE STATE OF CALIFORNIA AND THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES WHICH ARE BEING OFFERED FOR SALE BY PUBLIC AUCTION ON MARCH 1, 1907.

THE LANDS BELONGING TO THE STATE OF CALIFORNIA AND THE LANDS BELONGING TO THE UNITED STATES WHICH ARE BEING OFFERED FOR SALE BY PUBLIC AUCTION ON MARCH 1, 1907.

11  
A. H. S.

11  
A. H. S.

d'opera edile, particolarmente di quella qualificata e specializzata

TENUTO PRESENTE CHE

tale carenza si accentua nel periodo estivo in concomitanza con il maggior sviluppo dei lavori di costruzione

NELL'INTENTO

di ovviare alle cause di tale fenomeno e di conservare quindi ai mestieri dell'edilizia le maestranze di cui sopra nonchè di incentivare l'afflusso delle giovani leve del lavoro

CONSIDERATO ALTRESI'

che agli intenti di cui sopra sono di remora anche i disagi e gli oneri dei lavoratori dell'edilizia per portarsi dalle loro residenze ai cantieri di lavoro, per logorio degli indumenti di lavoro, per il consumo di un pasto fuori casa, per l'esplicazione quasi sempre all'aperto della attività lavorativa ecc.

SI STIPULA

il seguente accordo di congiuntura da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini di cui ai sopra citati contratti.

ARTICOLO 1 - E' istituita, con decorrenza 1° GIUGNO 1963 a favore degli operai edili una indennità speciale congiunturale da corrispondersi nella misura del 15 % computata sulla paga base contrattuale vigente e sulla indennità di contingenza per tutte le ore effettivamente lavorate. L'indennità speciale congiunturale, ai fini dei vari istituti contrattuali è equiparata alla indennità speciale di cui all'art.15 del contratto nazionale di lavoro 26/7/1961.

ARTICOLO 2 - Con la sottoscrizione del presente accordo si intende soddisfatta ogni richiesta a qualsiasi titolo sinora proposta dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali si impegnano altresì a non avanzare altre rivendicazioni a qualsiasi livello, compreso quello aziendale, sino alla data di scadenza del C.C.N.L. 26/7/1961 e del contratto provinciale ad esso integrativo, fatta eccezione naturalmente per quanto riguarda questioni relative alla corretta applicazione delle norme contrattuali in vigore.

Comunque in caso di inadempimento all'impegno di cui a questo articolo, il presente accordo collettivo di lavoro si intenderà decaduto automaticamente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ARTICOLO 3 - Se durante il periodo di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 26/7/1961 venissero concordati, in sede nazionale, miglioramenti di carattere economico, resta inteso che gli aumenti concessi con il presente accordo saranno assorbiti fino alla concorrenza.

ARTICOLO 4 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Limitatamente al periodo 1° gennaio 1963 - 31 maggio 1963, in adozione alle richieste in tale senso formulate dalle organizzazioni dei lavoratori, si conviene di corrispondere a titolo di indennità vestiario di cui all'art. 16 del contratto nazionale, oltre alle misure in esso indicate, le seguenti quote orarie aggiuntive :

- operai specializzati e qualificati ed operaie di 1° categoria..... £. 23
- manovali specializzati (operai comuni) ed operaie di 2° categoria..... £. 18
- manovali comuni, operaie di 3° categoria ed apprendisti, di età superiore ai 18 anni..... £. 18
- manovali comuni, operaie di 3° categoria ed apprendisti, di età inferiore ai 18 anni..... £. 13

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue :

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  
Collegio dei Costruttori

*[Handwritten signature]*

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. -

*[Handwritten signature]*

F.I.L.C.A. - C.I.S.L. -

*[Handwritten signature]*

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. -

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E M.O. - PESARO

*[Handwritten signature]*

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.

Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato. Il presente documento è riservato ai soli uffici del ministero di cui è in possesso. È vietata espressamente la divulgazione o l'uso non autorizzato.